



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile – gruppo B, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 430/2024 R.G. avente ad oggetto: **appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 5035/2023**

TRA

Parte_1 , *Parte_2* , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulle minori *Persona_1* e [...] *Persona_2* , rappresentati e difesi, giusta procura apposta in calce all'atto di appello, dall'avvocato Gerardo Russo, con il quale elettivamente domiciliati in Sant'Antonio Abate, via Paludicella n. 51;

APPELLANTE

E

Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Natalia Branda, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, e domiciliata presso il suo studio in Diamante, alla via Benedetto Croce, n. 28.

APPELLATA

CONCLUSIONI: nei termini assegnati dal giudicante ex art. 189 c.p.c. l'appellante ha rassegnato le proprie conclusioni; all'udienza del 10 marzo 2026, fissata per la rimessione della causa in decisione, la parte appellante si è riportata alle conclusioni rassegnate in atti insistendo nell'accoglimento del gravame. Con ordinanza depositata in data 12 marzo 2026 la causa è stata riservata in decisione.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte appellante ha convenuto in giudizio *Controparte_1* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, chiedendo che fosse accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della predetta società e, per l'effetto, che la stessa fosse condannata alla restituzione della somma pari ad euro 600,00, versata a titolo di prenotazione, nonché al risarcimento dei danni di natura non patrimoniale asseritamente subiti.

A tal fine, l'appellante ha dedotto che, in data 3 aprile 2018, tramite l'agenzia di Viaggi "Yazik Viaggi" provvedeva a prenotare un soggiorno vacanza, con trattamento di pensione completa, presso il villaggio turistico "La Castellana", di proprietà della Brada Costruzioni s.r.l., per il periodo dall'11 al 18 agosto 2018, versando quale corrispettivo la somma di euro 600,00. Ha altresì rappresentato che, all'interno della struttura, sborsava l'ulteriore somma di euro 315,00, a titolo di pagamento dei consumi d'acqua, luce e gas, pulizia finale, tessere club e

dell'utilizzo della piscina.

L'appellante ha lamentato che per sette dei quindi giorni di soggiorno la piscina ubicata nella zona collinare non era mai stata messa in funzione e che non gli era stato consentito l'accesso alla piscina della zona mare per tutti i quindici giorni di vacanza; ha, inoltre, dedotto che alle ore 19:00 di ogni giorno non veniva erogata acqua calda; gli appartamenti versavano in condizioni di degrado e, in almeno due occasioni, si erano verificati allegamenti dovuti a un malfunzionamento del sistema fognario e che nessun rimedio veniva adottato dal personale della struttura turistica.

Ha poi rappresentato che, in data 24 maggio 2019, inoltrava formale richiesta di risarcimento danni all'indirizzo della struttura “ *Controparte_1* ”, senza ricevere, tuttavia, alcun riscontro.

Il giudice di prime, con sentenza n. 5035/2023, dichiarava l'inammissibilità della domanda nei confronti della predetta società per carenza di legittimazione passiva.

1.1 Avverso la pronuncia del giudice di pace Di Parte_1 , Parte_2 [...], in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulle minori Persona_1 e Persona_2 hanno proposto gravame chiedendone la riforma, con conseguente condanna della società [...] Controparte_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla restituzione della somma di euro 915,00, nonché al pagamento dei danni nei confronti degli odierni appellanti dovuti a causa dei disservizi summenzionati.

Si è costituita in giudizio Controparte_1 in persona del legale rappresentante *p.t.*, la quale ha eccepito, in via preliminare, la nullità della procura alle liti, stante l'indeterminatezza del suo oggetto, nonché l'inammissibilità dell'appello per carenza degli elementi essenziali per decidere. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, in fatto e in diritto, e ne ha chiesto il rigetto.

2. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della procura alle liti sollevata da parte appellata.

In punto di diritto, si osserva che la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito “laddove, poi, il difetto di rappresentanza sostanziale o processuale venga eccepito dalla controparte, la parte interessata ha l’onere di produrre immediatamente con la prima difesa utile la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio; nel qual caso, non opera il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell’art. 182 cod. proc. civ., prescritto solo per il caso di rilievo officioso (Cass., n. 29244/2021), ma opera, anche in questo caso, l’efficacia sanante ex tunc della produzione della parte (Cass., n. 23940/2019). In sostanza, nel caso in cui l’eccezione di difetto di rappresentanza di una parte sia stata tempestivamente proposta da altra parte, quella interessata è tenuta ad attivarsi producendo immediatamente la documentazione all’uopo necessaria, non rilevando l’assegnazione, ai sensi dell’art. 182 cod. proc. civ. di un termine perentorio per provvedervi, giacché sul rilievo di parte l’avversario è chiamato a contraddire e attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile.” (Cass. n. 12868/2025).

Dal compendio probatorio versato in atti emerge che l'avvocato Gerardo Russo prontamente provvedeva a depositare la procura speciale alle liti, sottoscritta dalle odierne parti appellanti, con la quale gli conferivano espresso e determinato incarico professionale per il presente giudizio di appello.

2.1. Sempre in via preliminare, va disattesa anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza degli elementi essenziali.

L'appello è ammissibile, atteso che il gravame contiene, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. la dettagliata formulazione delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione in relazione agli argomenti oggetto di disamina.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modifica dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestate della sentenza impugnata, *e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata*”.

Nel caso in esame l'appellante ha individuato in modo chiaro e preciso i punti della sentenza a suo avviso non conforme a diritto.

Per quanto concerne il mancato deposito della sentenza di primo grado, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “la mancanza in atti della sentenza impugnata, ancorché quest'ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica comunque la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, ma non consente neppure la rimessione della parte in termini per la sua produzione ovvero la rimessione della causa sul ruolo per consentirne l'acquisizione, imponendo, pertanto, al giudice di appello l'emissione di una decisione di merito, ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, di una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi di tale atto e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle *rationes decidendi*” (Corte di Cassazione, III sez. civile, ordinanza 22 ottobre 2024).

Nella specie, si osserva che la fattispecie concreta è correttamente qualificabile in termine di mancato tempestivo deposito della sentenza impugnata, poiché questa risulta prodotta nel fascicolo telematico - ancorché non tempestivamente. Pertanto, può pacificamente confluire nella valutazione che spetta a questo Giudicante.

2.2. Ancora, in via preliminare, va premesso che la legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste di – rispettivamente - soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla; mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale

titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Ne consegue che trattasi di questione di "*legitimatio ad causam*" nel (solo) caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui od oggetto della propria sfera di azione e di tutela, al di fuori del relativo modello legale tipico; laddove attiene viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale del diritto fatto valere in giudizio, in ordine al quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio. (Cfr. Sez. 3, Sentenza n. 13756 del 14/06/2006).

In applicazione del suindicato principio, va rilevato che, nel caso di specie, nulla *quaestio* circa la titolarità attiva del diritto vantato nel presente giudizio; quanto all'eccezione spiegata da parte appellata in merito ad un difetto di legittimazione passiva in capo alla stessa, la quale non sarebbe responsabile degli eventi denunciati da parte appellante, in quanto, trattandosi di pacchetto turistico, l'appellante avrebbe dovuto spiegare la domanda nei confronti dell'organizzatore e venditore del pacchetto turistico, trattasi non di vizio concernente la "*legitimatio ad causam*" dal lato passivo (o legittimazione a contraddire) bensì la titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, rispetto al quale, a ben vedere, l'appellato eccepisce la propria estraneità. Viene così a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la *legitimatio ad causam*, ma dell'effettività titolarità passiva del rapporto controverso, ovverosia dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore. Tale ultima questione concerne il merito della causa e, pertanto, la sollevata eccezione va respinta.

3. Nel merito, l'oggetto della doglianza devoluta alla cognizione di questo giudicante attiene all'accertamento della mancata fruizione dei servizi per causa asseritamente imputabile alla struttura.

Ai fini della valutazione della fondatezza della doglianza *de qua*, si rende preliminarmente necessario discernere i ruoli e le rispettive posizioni obbligatorie, nonché individuare i conseguenti diversi profili di responsabilità che possono venire in rilievo nel rapporto in esame.

In un'ottica di inquadramento giuridico, il rapporto intercorso tra le odierne parti può qualificarsi come un contratto di albergo - contratto atipico, consensuale ad affetti obbligatori - che non necessita della forma scritta *ad substantiam*, potendo perfezionarsi anche mediante una manifestazione di volontà verbale.

Il contratto d'albergo si sostanzia nell'obbligazione, a carico dell'albergatore, di fornire al cliente, dietro corrispettivo di un prezzo, una unità abitativa arredata e tutti i servizi, necessari o eventuali, che consentano un soggiorno in locali organizzati a tale scopo.

Come ha evidenziato anche la giurisprudenza di legittimità "*il contratto di albergo ha per oggetto una molteplicità di prestazioni che si estendono dalla locazione dell'alloggio alla fornitura di servizi, senza che la preminenza da riconoscere alla locazione dell'alloggio possa valere a fare assumere alle altre*

prestazioni carattere accessorio sotto il profilo causale". (cfr. Cass. 24 luglio 2000, n. 9662; Cass. 22 gennaio 2002, n. 707; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19769; Cass. 20 gennaio 2005, n. 1150).

3.1. Tanto chiarito, dagli atti di causa emerge che in data 3.4.2018 parte appellante stipulava un contratto di viaggio con l'agenzia viaggi -turismo "Yazik Viaggi", con destinazione Hotel La Castellana Club Residence.

Secondo la prospettazione di parte appellante, i disservizi si sarebbero concretizzati nella mancata possibilità di utilizzo della piscina- zona collinare, nel diniego di accesso alla piscina – zona mare, nonché nella mancata erogazione dell'acqua calda dopo le ore 19:00; infine, lamentava di aver soggiornato in un appartamento fatiscente, ove si sarebbero verificate cause di allagamento in due occasioni.

Alla luce di quanto emerso, risulta evidente l'esistenza di un rapporto obbligatorio tra le odierne parti processuali, nell'ambito del quale l'albergatore era tenuto ad eseguire esattamente la prestazione dovuta al fine di soddisfare l'interesse, anche non patrimoniale, del creditore come sancito dall'art. 1174 c.c. I disservizi dedotti da parte appellante devono ritenersi imputabili certamente alla struttura "Hotel la Castellana club Residence", trattandosi di disagi direttamente riconducibili alle obbligazioni nascenti in capo alla struttura stessa.

Dalle rappresentazioni fotografiche prodotte in atti emerge la presenza di un evento di allagamento e la mancata funzionalità della piscina.

Ebbene, la causazione di simili eventi è imputabile a un difetto di organizzazione da parte della struttura ricettiva, la quale – pur essendo dotata di impianti e installazioni apposite – non ha garantito il godimento di tutte le parti di essa.

Ciò posto, tuttavia, la domanda di risoluzione del contratto non merita accoglimento.

Ai sensi dell'art. 1455 c.c. la risoluzione del contratto presuppone che l'inadempimento non sia di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse della parte adempiente.

Nel caso di specie, i disservizi oggetto di doglianza, pur integrando indubbiamente un inesatto adempimento contrattuale, non hanno inciso in misura tale da pregiudicare la prosecuzione del soggiorno, né hanno provocato una rottura dell'equilibrio sinallagmatico. Essi, invero, non hanno fatto venir meno la funzione essenziale del contratto e, pertanto, non possono considerarsi di entità tale da giustificare la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo, avendo gli appellanti comunque fruito di tutti gli altri servizi offerti dalla struttura ed avendo li trascorso il periodo di vacanza come previsto.

4. Per quanto concerne, invece, la domanda di risarcimento del danno da vacanza rovinata, si impongono osservazioni preliminari.

L'art. 47 del Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011) definisce il "*danno da vacanza rovinata*" come "*un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta*", a patto che

l'inadempimento sia *“di non scarsa importanza”*.

L'art. 46 del codice del Turismo sancisce che *“nel caso in cui le prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità”*.

Dal tenore letterale della norma si evince che il vaglio sul profilo di non scarsa importanza dell'inadempimento può assumere rilievo autonomo rispetto alla sola domanda di risarcimento del danno da vacanza rovinata, senza che sia necessaria una declaratoria di risoluzione del contratto.

4.1. Tanto sottolineato in diritto, in fatto deve osservarsi che le rappresentazioni fotografiche in atti, unitamente alle circostanze non contestate da parte appellata, devono considerarsi come elementi diretti a dimostrare la compromissione dell'occasione di benessere derivante dall'esperienza turistica.

Invero, le limitazioni circa l'utilizzo delle piscine presenti in struttura, la mancanza di erogazione di acqua calda dopo le ore 19:00 e la scarsa igiene degli appartamenti, evincibile dal materiale fotografico, senza dubbio hanno inciso in senso negativo sulla vacanza compromettendone la risuscita e determinando l'insorgere di un obbligo risarcitorio del pregiudizio patito dai clienti.

4.2. Sotto il profilo del *quantum*, tenuto conto della durata del soggiorno e dell'entità dei disservizi lamentati, si valuta congruo condannare l'appellata al pagamento della somma di euro 315,00, pari al prezzo corrisposto all'interno della struttura ricettiva per i consumi; su tale importo sono poi dovuti gli interessi legali, con decorrenza dal fatto (la fine del soggiorno) al saldo.

5. La riforma della decisione del giudice di pace comporta, conseguentemente, la riforma relativa al pagamento delle spese processuali di primo grado.

Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione *“ex lege”* della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000).

5.1. In ragione del parziale accoglimento della domanda e del gravame, le spese di lite sia del primo che del secondo grado di giudizio vanno compensate per un terzo e si liquidano, di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 *ratione temporis* applicabile nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi, previsti dal D.M. 147/2022 *ratione temporis* applicabile tenuto conto del valore della controversia, del pregio delle difese e delle questioni in concreto trattate, con distrazione in favore dell'avvocato Gerardo Russo dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa

Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:

- A. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, condanna *Controparte_1* [...] in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di [...] *Parte_1*, *Parte_2*, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle minori *Persona_1* e [...] *Persona_2* della somma di euro 315,00 a titolo di risarcimento del danno da vacanza rovinata, oltre interessi legali dal fatto al saldo;
- B. compensa le spese di lite del primo grado di giudizio per un terzo e condanna la *Controparte_1* in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della restante parte in favore degli appellanti che liquida, nella misura già decurtata, in euro 83,00 per spese vive ed euro 230,66 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. con distrazione in favore dell'avvocato Gerardo Russo dichiaratosi antistatari;
- C. compensa le spese di lite del secondo grado di giudizio per un terzo e condanna la *Controparte_1* in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della restante parte in favore degli appellanti che liquida, nella misura già decurtata, in euro 116,00 per spese vive ed euro 308,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. con distrazione in favore dell'avvocato Gerardo Russo dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Torre Annunziata il 29 marzo 2026

Il giudice monocratico
dott.ssa Cristina Longo